



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 Del 18/06/2014	OGGETTO: Distacco personale della Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni del Guilcier - Servizio di vigilanza associato
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **17,00** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che, con deliberazione n.32 del 29/12/2007, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, questo Comune ha aderito all'Unione dei Comuni del Guilcier e ne ha approvato lo Statuto e l'Atto Costitutivo;
- Che con delibera C.C. n.2 del 21/02/2011 è stato approvato il Nuovo Statuto dell'Unione;
- Che con delibera G.M. n. 33 del 09/10/2013 ha approvato il regolamento per il trasferimento e la gestione del servizio di polizia locale dell'Unione del Guilcier, regolamento approvato dall'Unione con delibera CDA n. 15 del 14.10.2013;

Preso atto, che la legge regionale del 4 agosto 2011 n. 18 ed in particolare la lettera b) dell'art. 1 testualmente recita: " 5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Omissis"

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, per la gestione dei servizi associati, in assenza di una organizzazione propria dell'Unione, si è concordato tra gli enti aderenti di ricorrere all'istituto del **distacco** che consente l'assegnazione temporanea dei dipendenti

dei Comuni aderenti alla Unione stessa in base alle disposizioni vigenti presso ciascun ente distaccante;

Richiamata la nota prot. n. 65 del 01.04.14 con la quale l'Unione dei Comuni invitava i Signori Sindaci dei Comuni aderenti alla gestione associata del servizio di vigilanza, di volere assumere tutti gli atti propedeutici necessari all'applicazione dell'istituto del distacco a valere sul personale in organico addetto al servizio in argomento;

Evidenziato che, in base alle definizioni normative, dottrinarie e giurisprudenziali, nel distacco prevale l'interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso l'Ente beneficiario per cui il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, per cui il distaccato svolge, in via temporanea, la prestazione a vantaggio di un soggetto diverso dal datore di lavoro ma l'originario datore di lavoro, anche dopo il distacco, continua ad esercitare il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore, così come resta tenuto ad effettuare gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto ed al pagamento degli obblighi contributivi;

Visto l'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dallo stesso decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina in materia di convenzioni per la gestione associata di servizi e che, al comma 4, dispone che le convenzioni previste nello stesso articolo 30 possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano **con personale distaccato dagli enti partecipanti**, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

Visto l'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, legge n. 183 del 2010, in forza del quale "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

Visto l'art. 13, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone
"Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione";

Visto l'art. 19 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004 Prot. n. 5/25084/MLAV/D in materia di *Distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276*. la quale precisa:

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto, al fine di garantire una piena attuazione del percorso di avvio dei servizi associati nell'ambito dell'Unione, che sussista l'interesse all'utilizzazione di lavoratori in distacco proprio non solo dell'Amministrazione distaccante ma anche dell'Unione e degli altri Comuni aderenti ad essa;

Visto il comma 413 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispone che *a decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato;*

Dato atto che è stato acquisito l'assenso del dipendente, inquadrato come Agente di Polizia Municipale, Cat.. C3 Area Amministrativa al distacco temporaneo e con orario pari a 18 ore settimanali ad essere distaccato, per le motivazioni sopra esposte, presso l'unione dei Comuni del Guilcier;

Acquisito, altresì, il parere favorevole al distacco espresso dal responsabile dell'Area Tecnica, area di appartenenza del dipendente in argomento;

Visto lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Boroneddu e l'Unione dei Comuni del Guilcier che disciplina i rapporti inerenti il distacco del dipendente in oggetto;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte con riferimento all'interesse del distaccante, condiviso con l'Unione e con gli altri Comuni, che in un successivo accordo debba disciplinarsi e quantificarsi il rimborso del trattamento economico del personale distaccato presso l'Unione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Unanime

DELIBERA

Di autorizzare, per tutto quanto esposto in narrativa, il distacco temporaneo a far data dal 01.07.14 , per n. 18 ore settimanali, presso l'Unione dei Comuni del Guilcier il dipendente del Comune di Boroneddu, assegnato al servizio di Polizia Municipale, Cat.C3, Area amministrativa;

Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Boroneddu e l'Unione dei Comuni del Guilcier e che disciplina i rapporti inerenti il distacco del dipendente in oggetto;

Di dare atto:

- che il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, per cui il dipendente autorizzato al distacco svolgerà, in via temporanea, la prestazione a vantaggio dell'Unione dei Comuni del Guilcier, mentre il Comune di Boroneddu, anche dopo il distacco, continua ad esercitare il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore;
- *che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, accessorio e normativo del lavoratore in distacco restano a carico del Comune di Boroneddu., che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore;*
- *che, tuttavia, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del Comune di Boroneddu ma anche nell'interesse dell'Unione, con successivo accordo si provvederà a disciplinare e quantificare il rimborso a favore del Comune di Boroneddu della spesa sostenuta per il distacco del dipendente;*
-

Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei conseguenti atti di rispettiva competenza.

Di dichiarare con separata votazione resa unanime, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco
f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale
f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 25/06/2014, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Boroneddu, 25/06/2014

Segretario Comunale
f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco